

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FORENSE

BERGAMO, 6 OTTOBRE 2017

DEONTOLOGIA: TUTORE, CURATORE SPECIALE E
AVVOCATO DEL MINORE

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

avvloda@studioalea.it

APERTURA DELLA TUTELA



art. 343 cod.civ.: Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore

art. 346 cod.civ. - nomina del tutore e del protutore: “Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l’apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore”

art. 348 cod.civ. - scelta del tutore: “Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale . La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.
Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l’ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. (...)”

IL TUTORE E IL PROTUTTORE

art. 349 cod.civ.:

“il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza”

art. 357 cod.civ.:

“il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni”

art. 360 cod.civ.:

“il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore (...)”



ART. 374 COD.CIV.:

IL TUTORE NON PUÒ SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE:
1) ACQUISTARE BENI, ECCELTUATI I MOBILI NECESSARI PER L'USO DEL MINORE, PER

L'ECONOMIA DOMESTICA E PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO:
2) RISCOUOTERE CAPITALI. CONSENTIRE ALLA CANCELLAZIONE DI IPOTECHE O ALLO
SVINCOLO DI PEGNI, ASSUMERE OBBLIGAZIONI, SALVO CHE QUESTE RIGUARDINO LE

SPESE NECESSARIE PER IL MANTENIMENTO DEL MINORE E PER L'ORDINARIA
AMMINISTRAZIONE DEL SUO PATRIMONIO:

3) ACCETTARE EREDITÀ O RINUNCIARVI, ACCETTARE DONAZIONI O LEGATI SOGGETTI
A PESI O A CONDIZIONI:

4) FARE CONTRATTI DI LOCAZIONE D'IMMOBILI OLTRE IL NOVENNIO O CHE IN OGNI
CASO SI PROLUNGHIANO OLTRE UN ANNO DOPO IL RAGGIUNGIMENTO DELLA

MAGGIORE ETÀ:
5) PROMUOVERE GIUDIZI, SALVO CHE SI TRATTI DI DENUNZIE DI NUOVA OPERA O DI
DANNO TEMUTO. DI AZIONI POSSESSORIE O DI SFRAATTO E DI AZIONI PER

RISCOUOTERE FRUTTI O PER OTTENERE PROVVEDIMENTI CONSERVATIVI.


ART. 375 COD.CIV.:

IL TUTORE NON PUÒ SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE:

- 1) ALIENARE BENI, ECCETTUATI I FRUTTI E I MOBILI SOGGETTI A FACILE DETERIORAMENTO;
- 2) COSTITUIRE PEGNI O IPOTECHE;
- 3) PROCEDERE A DIVISIONI O PROMUOVERE I RELATIVI GIUDIZI;
- 4) FARE COMPROMESSI E TRANSAZIONI O ACCETTARE CONCORDATI.

L'AUTORIZZAZIONE È DATA SU PARERE DEL GIUDICE TUTELARE.

IL CURATORE SPECIALE



Art. 320 cod.civ.

I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316.

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

(...)

Art. 321 cod.civ.

In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedenti l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.



Convenzione sui diritti del fanciullo New York 20 novembre 1989

Art. 6: Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.

Art. 8: Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali. (...)

Art. 24: Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. (...)

Convenzione sui diritti del fanciullo
New York 20 novembre 1989



Art. 29: Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità. (...)

Art. 31: Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli

approvata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata dall'Italia con la legge 20 marzo 2003 n. 77

Articolo 1

1. La presente Convenzione si applica ai fanciulli che non hanno ancora 18 anni.
2. L'oggetto della presente Convenzione mira a promuovere, nell'interesse superiore dei fanciulli, i diritti degli stessi, a concedere loro diritti procedurali ed agevolarne l'esercizio; vigilando affinché possano, direttamente o per il tramite di altre persone o organi, essere informati ed autorizzati a partecipare alle procedure che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.

ART. 78 C.P.C.

Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, o vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentrino colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.

Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto d'interessi col rappresentante

ART. 79 C.P.C.

La nomina del curatore speciale di cui all'articolo precedente può essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Può essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonché dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante. Può essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse.

ART. 80 C.P.C.

L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale s'intende proporre la causa.

Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta.

Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli

approvata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata dall'Italia con la legge 20 marzo 2003 n. 77

Articolo 10

Nel caso di procedure che interessano un fanciullo dinanzi ad un'autorità giudiziaria, il rappresentante deve, a meno che ciò non sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del fanciullo:

- a) fornire al fanciullo ogni informazione pertinente, se quest'ultimo è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente;
- b) fornire spiegazioni al fanciullo, se quest'ultimo è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, in merito alle eventuali conseguenze dell'attuazione pratica della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni azione del rappresentante;
- c) determinare l'opinione del fanciullo ed informarne l'autorità giudiziaria.

COMPITI DEL CURATORE SPECIALE/AVVOCATO

- dovere-diritto di vigilare sulla situazione esistenziale del minore;
- dovere di vigilare sulla ritualità di tutte le fasi processuali, sul rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa di tutte le parti;
- *jus postulandi*


LEGGE N° 184/1983 E N° 54/20076

Capacità di discernimento



12 anni

Il curatore non può e non deve limitarsi a rappresentare la
volontà del minore, ma ha l'obbligo di esprimere anche la
propria volontà che deve essere guidata esclusivamente dal fine
di perseguire il miglior interesse del minore



CODICE DEONTOLOGICO FORENSE *approvato dal Consiglio nazionale forense il 31 gennaio 2014*

Art. 9 – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza

1. L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della correttezza e leale concorrenza.
2. L'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.

Art. 10 – Doveri di fedeltà

L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE *approvato dal Consiglio nazionale forense il 31 gennaio 2014*

Art. 12 – Dovere di diligenza

L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.

Art. 13 – Dovere di segretezza e riservatezza

L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.

Art. 14 – Dovere di competenza

L'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

**LINEE GUIDA COMPORTAMENTALI
DEGLI AVVOCATI ADERENTI ALL'AIAF LOMBARDIA "Milena Pini"
Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori
(approvate in data 25.01.2016)**

**ARTICOLO 5. AVVOCATO DEL MINORE E CURATORE SPECIALE DEL MINORE
(...)**

Sia nel ruolo di avvocato del minore sia nel ruolo di curatore speciale del minore l'avvocato AIAF dovrà:

- assumere l'incarico solo se ha ricevuto una formazione multidisciplinare sui diritti ed i bisogni dei minori in relazione alla diversa età e sui procedimenti che sono loro più adatti e se è formato nel comunicare con loro a qualsiasi età e fase di sviluppo;
- stabilire un rapporto con la persona minorenni, incontrarla anche senza la presenza dei genitori o di persone adulte di riferimento, per conoscerla in contesti privi, per quanto possibile, di condizionamenti e nel modo più approfondito possibile;

**LINEE GUIDA COMPORTAMENTALI
DEGLI AVVOCATI ADERENTI ALL'AIAF LOMBARDIA "Milena Pini"
Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori
(approvate in data 25.01.2016)**

(segue) ARTICOLO 5

- conoscere il contesto relazionale in cui vive il minore, avendo cura di incontrare gli adulti di riferimento, solo dopo avere acquisito il consenso dei loro difensori, qualora le parti adulte abbiano la rappresentanza tecnica di un professionista, o alla presenza di questi;
- svolgere l'incarico fornendo al minore tutte le informazioni necessarie, anche in merito al significato ed al ruolo del tipo di rappresentanza (avvocato o curatore speciale), le finalità e le caratteristiche, nonché circa le possibili conseguenze delle opinioni del minore;

**LINEE GUIDA COMPORTAMENTALI
DEGLI AVVOCATI ADERENTI ALL'AIAF LOMBARDIA "Milena Pini"
Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori
(approvate in data 25.01.2016)**

(segue) ARTICOLO 5

- svolgere l'incarico valorizzando il contributo che la persona minorennne può dare alla sua rappresentanza in relazione all'età, alla sua maturità ed alle questioni in discussione, incentrando in ogni caso la rappresentanza sul soggetto minorenne e sul contesto di vita del medesimo piuttosto che sul contesto proprio dell'avvocato;
- portare sempre a conoscenza di chi giudica l'opinione espressa dal minore, anche quando, trattandosi di curatore speciale, la stessa possa non essere sostenuta in giudizio dal suo rappresentante;
- svolgere l'incarico spiegando al minore ogni decisione adottata nell'ambito del giudizio in un linguaggio adatto all'età ed al livello di comprensione, con ogni informazione necessaria circa le possibili misure da assumere;

LINEE GUIDA COMPORTAMENTALI
DEGLI AVVOCATI ADERENTI ALL'AIAF LOMBARDIA "Milena Pini"
Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori
(approvate in data 25.01.2016)

(segue) ARTICOLO 5

- svolgere il proprio incarico al fine di contribuire affinché l'autorità giudiziaria che deciderà il caso possa individuare la soluzione che meglio persegue l'interesse del minore;
- adoperarsi affinché il procedimento che coinvolge il minore si svolga con celerità, nel rispetto del diritto del minore ad un giusto processo e con modalità organizzative che tengano conto della sua età, del suo grado di maturità e delle sue esigenze, perseguendo la sollecita definizione del procedimento, coltivando il più possibile la ricerca di soluzioni condivise tra le parti e preservando, quando possibile, il rapporto con la sua famiglia d'origine.

**LINEE GUIDA COMPORTAMENTALI
DEGLI AVVOCATI ADERENTI ALL'AIAF LOMBARDIA "Milena Pini"**
Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori
(approvate in data 25.01.2016)

ARTICOLO 6. IL DIFENSORE DEL MINORE IN SEDE PENALE

1. L'avvocato AIAF che venga nominato difensore del soggetto minore in un procedimento penale deve essere specializzato ed avere una formazione interdisciplinare psico-giuridica; egli è tenuto ad instaurare un rapporto diretto con il proprio assistito, preferibilmente senza intermediazione di altri soggetti.
2. L'avvocato AIAF che venga nominato difensore del soggetto minore in un procedimento penale deve adoperarsi per sopperire alle condizioni di disuguaglianza proprie dei soggetti più deboli.
3. L'avvocato AIAF che venga nominato difensore del soggetto minore in un procedimento penale deve avere la capacità di interagire con il proprio assistito per consentirgli di comprendere il contesto processuale in cui si trova e per supportarlo nell'autodifesa.

Il compenso del curatore speciale

Art. 76 IV comma D.P.R. n. 115/2002:

Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.